

PROCEDIMENTO PROVOCATORIO

L.R. 8 maggio 1982, n. 6

Titolo I - Escorporazione di immobili con trasporto di iscrizioni

Art. 1 Articolo 1

(1) Per escorporare da un corpo tavolare una o più particelle o una loro parte, o per formare una nuova porzione materiale di un edificio, non occorre il consenso dei titolari dei diritti iscritti a carico del corpo tavolare, della particella o della porzione materiale.

(2) Gli aggravii iscritti a carico dell'originario corpo tavolare o dell'originaria porzione materiale si trasportano a carico della particella o della nuova porzione materiale [[1071 c.c.](#)].